

# STATUTO

## SOCIETA' PER L'E-COMMERCE E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA SPA CONSORTILE IN FORMA ABBREVIATA SECI LATINA SPA CONSORTILE IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: LATINA LT VIA UMBERTO I 80

Codice fiscale: 02054710591

Numero Rea: LT - 141866

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2005 - Statuto completo .....	2
--	---

parte seconda, del 20 dicembre 2004;

- che è andata deserta la prima adunanza.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione:

**1) modifiche statuto sociale.**

**DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE**

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente, propone all'assemblea di adottare un nuovo testo di statuto sociale conforme alla normativa vigente in materia di società del quale da lettura.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità, espresso con dichiarazione verbali

**delibera**

di approvare la proposta del presidente.

Conseguentemente, viene adottato un nuovo statuto sociale conforme al testo letto dal presidente nel quale restano invariati la denominazione, la sede, la durata ed il capitale sociale.

Il testo dello statuto letto dal Presidente ed approvato dall'assemblea viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e trenta.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della società. Non ho dato lettura dell'allegato in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore tredici.

**FIRMATO:**

**Angelo DONATI**

**Giuseppe CELESTE Notaio (sigillo)**

Allegato "A" al Rep. n. 63045  
e alla Racc. n. 17613

**"STATUTO  
DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL PORTALE DELLA CCIAA E PER  
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI  
LATINA Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una Società Consortile per Azioni senza scopo di lucro, con partecipazione pubblica e privata denominata

**"SOCIETA' PER L' E-COMMERCE E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA SPA CONSORTILE"** o in forma abbreviata **"SECI LATINA SPA Consortile"** ed è retta dal presente statuto. La società esclude il ricorso al mercato di capitali di rischio.

**Art. 2 - Sede**

La Società per Azioni ha sede legale in Latina.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti uffici, sedi secondarie, sedi operative, succursali, agenzie, rappresentanze in località italiane ed estere.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del territorio del Comune ove è ubicata la sede, non costituisce modifica dello Statuto, ed è di competenza dell'organo Amministrativo.

**Art. 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre

duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

#### **Art. 4 – Oggetto Sociale**

La società ha per oggetto:

- 1) lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'erogazione e la vendita di servizi impieganti tecnologie di telecomunicazione, informatiche e multimediali finalizzate alla promozione economica di aree territoriali, settori di attività produttiva ed imprenditoriale o singole imprese nonché alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti e servizi ivi inclusi quelli multimediali, informatici e delle telecomunicazioni sia in conto proprio che per terzi;
- 2) promuovere, organizzare, realizzare e gestire attività di commercio elettronico via cavo, via etere, e mediante qualunque altra nuova tecnologia anche futura, nonché anche attività di progettazione, organizzazione e gestione di web-side.
- 3) la promozione e la commercializzazione, principalmente orientata ai mercati esteri, di prodotti e di servizi sia in conto proprio che per conto di terzi;
- 4) intraprendere tutte le attività di assistenza, consulenza, ricerca e studio, di laboratorio e di promozione a favore delle imprese orientate anche ai mercati internazionali;
- 5) contribuire alla diffusione di una cultura economica che favorisca l'azione delle imprese sui mercati internazionali e la localizzazione di investimenti esteri all'interno del territorio della provincia di Latina;
- 6) la definizione di profili di collaborazione con imprenditori, italiani e stranieri, al fine di favorirne l'orientamento e l'inserimento nell'area della provincia di Latina, facilitando ogni forma di associazionismo e di partenariato tra gli stessi;
- 7) la realizzazione e la sottoscrizione, in qualità di organismo intermediario, di apposite convenzioni al livello locale, regionale, nazionale, e/o comunitario destinate a co-finanziare iniziative produttive, ovvero alla definizione ed attuazione di strumenti di programmazione negoziata;
- 8) l'elaborazione nonché la realizzazione e la gestione di piani di promozione in Italia e all'estero delle potenzialità inerenti alla localizzazione di iniziative imprenditoriali con l'obiettivo di favorire nuovi e consistenti investimenti;
- 9) realizzare comunque tutte quelle iniziative finalizzate a favorire l'internazionalizzazione delle imprese;
- 10) la realizzazione di attività editoriali e la diffusione, anche mediante supporti tecnologici di pubblicazioni, quotidiani e/o riviste periodiche, nonché la produzione di documentari di carattere tecnico, scientifico e turistico.
- 11) l'organizzazione, la gestione e la partecipazione, a tutti i livelli, in Italia e all'estero, di eventi, manifestazioni, spettacoli, incontri, seminari, convegni, tavole rotonde, mostre, fiere, esposizioni, tour escursioni, itinerari enogastronomici, iniziative promozionali ed editoriali di qualunque genere in proprio o per conto terzi.

Per la promozione, produzione, erogazione e la vendita dei servizi la società potrà utilizzare anche strumenti di tipo tradizionale, cataloghi o documentazione cartacea in genere, effettuare studi e ricerche, raccogliere ed inviare pubblicità con qualsiasi mezzo, incluso quello postale.

La società può realizzare e commercializzare servizi di assistenza tecnica e di consulenza connessi all'impiego delle tecnologie di telecomunicazione ed informatiche in generale nonché quelli relativi ai servizi da essa realizzati.

La Società potrà attribuire al socio di maggioranza la opportunità di svolgere, anche in via esclusiva, nelle forme e nei modi previsti da appositi regolamenti interni e/o da specifiche convenzioni, i servizi e le attività facenti capo al medesimo.

In relazione all'oggetto sociale e quindi con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e senza rivolgersi al pubblico e in ogni modo nel rispetto della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), la società potrà:

- a) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;
- b) assumere o dismettere interessenze e partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio, sia direttamente che indirettamente.

La società può contrarre mutui o ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, banche, società o privati, concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni altrui, purché strumentali ai propri scopi. La società può richiedere finanziamenti, contributi o concessioni a valere sui programmi di finanziamento concessi a qualsiasi titolo da enti italiani, comunitari ed esteri.

#### **Art.5 – Capitale Sociale**

Il capitale sociale é determinato in euro 260.000 (duecentosessantamila) rappresentato da 5.000 azioni.

**Si esclude l'obbligo della emissione cartacea dei titoli azionari, ritenendo valida la sola annotazione della titolarità delle azioni sul libro soci..**

**Le azioni sono nominative, indivisibili ed ognuna da diritto ad un voto.**

Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione al numero di azioni possedute; in caso di incompleta sottoscrizione dell'aumento deliberato, le nuove azioni potranno essere offerte a nuovi soci, i quali dovranno presentare domanda al Consiglio di Amministrazione chiedendo di voler sottoscrivere parte delle azioni inopstate.

Il Consiglio esaminerà la domanda e comunicherà al richiedente il numero di azioni disponibili ed il loro prezzo, che verrà determinato in riferimento al patrimonio netto della Società. Il versamento del controvalore delle azioni sottoscritte dal nuovo Socio dovrà essere effettuato integralmente, contestualmente alla sottoscrizione delle azioni acquistate.

E' escluso il diritto di opzione spettante agli altri soci nel caso di aumento del capitale sociale finalizzato esclusivamente all'ingresso di nuovi soci.

La società può emettere, ai sensi di legge, azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato ad argomenti stabiliti in sede di emissione stessa, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, anche indipendenti dagli atti del singolo socio e stabilite in sede di emissione stessa.

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

#### **Art.6 – Obbligazioni**

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, con le modalità di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare l'emissione di obbligazioni non destinate alla circolazione.

#### **Art.7 – Contributi consortili**

La società con delibera di Assemblea ordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2615 ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci di contributi, in denaro o in natura, da appostare in apposito fondo consortile e destinati al rafforzamento patrimoniale della società. L'importo dei contributi, proporzionali al numero delle azioni possedute da ciascun socio, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di programmi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Detti contributi diverranno vincolanti nei confronti degli Enti pubblici partecipanti solo dal momento in cui potranno essere assunti a carico dei rispettivi bilanci, nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti. I soci che avessero espresso in Assemblea voto contrario alla contribuzione e non provvedono al relativo versamento dovranno esercitare il diritto di recesso dalla Società entro il termine fissato per il versamento. In ogni caso, i soci che non provvedono al versamento della quota di contributo loro spettante nei termini stabiliti dall'assemblea decadono automaticamente dalla qualità di socio e dovranno esercitare immediatamente il loro diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

La società potrà ricevere comunque contributi sotto qualsiasi forma erogati sia da enti pubblici che privati, nonché da persone fisiche, in qualità di soci o meno.

#### **Art. 8 – Soci**

Possono partecipare alla società in qualità di soci: enti pubblici e privati, aziende, fondazioni, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Comunque, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta dai soci aventi natura pubblica.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni socio può esercitare il recesso nei soli casi previsti dalla legge e dal presente statuto, fermo restando i termini e le modalità stabilite dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Le azioni della società possono essere vendute, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ed il loro trasferimento è comunque vincolato ad dettato del presente articolo.

In caso di vendita delle azioni, i soci sono tenuti ad offrirle, a parità di prezzo rispetto ai terzi, agli altri soci, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli azionisti destinatari dell'offerta dovranno pronunciarsi e dichiarare, nelle stesse forme sopra indicate per l'offerente - nel termine di trenta giorni dalle date di ricezione della lettera di offerta - se intendono accettare l'offerta medesima. Nel caso che l'offerta venga accettata da più

azionisti, la quota del cedente verrà divisa tra gli accettanti in misura proporzionale all'ammontare delle azioni da ciascuno di essi già possedute. In nessun caso l'offerente potrà accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato nel termine suddetto da parte degli azionisti, l'offerente, entro tre mesi dalla data del predetto termine, potrà alienare le proprie azioni, nel rispetto del presente articolo

In ogni caso, le azioni possono essere trasferite soltanto a soggetti che abbiano i requisiti anzidetti.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata la verifica preventiva della corretta cessione delle azioni nei termini sopra indicati. (, pertanto il socio, che intende cedere le proprie azioni dovrà far pervenire al Consiglio una lettera raccomandata A.R. nella quale sia indicato il numero delle azioni che si intendono vendere, le condizioni di cessione ed il soggetto acquirente.)

Il Consiglio dovrà completare la verifica entro 30 giorni dalla notifica.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare al Consiglio di Amministrazione il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. Per domicilio dei soci deve intendersi non solo l'indirizzo, ma, altresì, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

#### **Art. 9 - Assemblea**

L'Assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche i dissidenti e gli assenti. Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

#### **Art. 10 – Convocazione dell' Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione può essere inviato con lettera raccomandata a.r. spedita a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro soci o, in mancanza, nel luogo di residenza anagrafica ovvero a mezzo fax inviato al numero telefonico risultante dal libro soci, se comunicato, ovvero ancora a mezzo posta elettronica spedita all'indirizzo risultante dal suddetto libro, se comunicato, purchè in ogni caso l'avviso venga ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Per la spedizione a mezzo posta elettronica, in caso di mancato invio del messaggio di conferma del ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, l'avviso di convocazione dovrà essere inviato nuovamente con altro mezzo tra quelli previsti al comma precedente, rispettando in ogni caso il limite ivi indicato. Gli avvisi di ricevimento, i rapporti di trasmissione via fax e i messaggi di conferma di ricevimento per posta elettronica, sono conservati agli atti della società. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione l'esercizio del voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione dovrà indicare le modalità ed i soggetti presso i quali può essere richiesta la scheda di voto, ove questa non sia allegata, l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire.

Anche in mancanza di tale formalità, esse saranno validamente costituite ove siano rappresentate tutte le azioni sociali e siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.2364, secondo comma c.c.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od anche altrove, purchè in Italia. L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.

#### **Art.11 – Intervento all'assemblea**

Sono ammessi all'Assemblea i Soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare nei limiti di legge. La delega non può essere conferita agli amministratori né ai dipendenti della società.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli Azionisti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

I soci possono intervenire in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione oppure esprimendo il proprio voto per corrispondenza; in quest'ultimo caso il socio è considerato come intervenuto in assemblea.

#### **Art. 12 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal c.c.

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alla nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio stesso;
- b) nomina i componenti del Collegio Sindacale;
- c) delibera in merito ai compensi spettanti ai Sindaci effettivi ed a quelli che possono essere corrisposti agli Amministratori;
- d) nomina, sentito il pare del Collegio Sindacale, il Revisore contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile e del successivo articolo di Statuto determinandone il compenso ad esso spettante;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- e) esamina ed approva il bilancio, proposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché la misura dei contributi di cui all'articolo 7.

Le deliberazioni risultano dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche del presente Statuto;
- b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società;
- c) sulle variazioni del capitale sociale;
- d) su tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.

Le deliberazioni prese devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Notaio.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea, in conformità delle norme che precedono, obbligano tutti gli Azionisti compresi gli assenti e i dissenzienti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2377 codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni delle Assemblee, il cui verbale non sia stato redatto da un Notaio, saranno rilasciate e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario del detto Consiglio.

#### **Art.13 - Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, e durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

A mente di quanto previsto dall'art.2458 c.c., nel Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei componenti è nominato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina, mentre gli altri sono nominati dall'assemblea come per legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in rappresentanza di enti pubblici e/o privati, di fondazioni o di aziende soci della società, essi decadranno automaticamente dalla carica di consigliere all'atto del ricevimento da parte della società di lettera raccomandata dell'ente designante, da inviarsi per conoscenza anche all'interessato, che comunichi il venir meno della funzione di rappresentanza; contestualmente lo stesso ente provvederà ad indicare nuovo nominativo e la sostituzione avverrà con le procedure di cui all'art.2386 del codice civile.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio. Tale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione in apertura della prima riunione consiliare successiva a quella in cui il Consigliere decaduto ha maturato la terza assenza ingiustificata. Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione, ricorrendone i presupposti, provvede alla surroga dell'Amministratore decaduto ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 17 del presente Statuto.

Ai Consiglieri può essere assegnato con deliberazione Assembleare un compenso fisso annuale e/o un gettone di presenza. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

#### **Art. 14 – Cariche Sociali**

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio può nominare, altresì, un Vice Presidente vicario. Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia. In questo ultimo caso, fino alla prima Assemblea, da convocarsi prontamente e da tenersi entro tre mesi dalla data della rinuncia. Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

#### **Art. 15 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ed è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno un quarto dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con un preavviso di 24 ore.

Della convocazione viene nello stesso modo data notizia ai Sindaci.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere Anziano. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Possono essere ammessi altri dipendenti della Società. Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti; nel caso di parità di voti, prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### **Art. 16 – Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è munito dei poteri necessari per compiere tutti gli atti, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, che sono da esso ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con eccezione soltanto degli atti che, per inderogabile disposizione di legge, sono riservati alla competente Assemblea ordinaria o straordinaria. In particolare il Consiglio provvede, se necessario, alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri.

Il Consiglio può nominare uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri. Il Consiglio potrà, altresì, nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque dei suoi membri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, e dura in carica fino alla scadenza del mandato degli Amministratori che lo compongono. Nel caso che venga a mancare uno dei membri del Comitato Esecutivo per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo con un altro degli Amministratori. Al Comitato Esecutivo sono delegabili tutti i poteri e le attribuzioni del Consiglio, salvo quelli non delegabili per legge e con l'eccezione dei seguenti: acquisto, vendita e permuta di immobili; accettazione e concessione di ipoteche; rilascio di avalli, fidejussioni e malleverie per un importo superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro; assunzione e vendita di partecipazioni, nonché aumenti di capitale, nomina del Direttore Generale e delega di firma ai dirigenti della Società. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. Al Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Partecipa, altresì, alle riunioni del Comitato Esecutivo il Collegio Sindacale.

#### **Art. 17 - Rappresentanza**

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o al Vice Presidente vicario o, in mancanza, ad altro consigliere delegato.

#### **Art. 18 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, i quali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Latina, ai sensi dell'art. 2458 c.c., è riservata la facoltà di nominare almeno un membro effettivo, con funzioni di Presidente, ed un membro supplente.

Il controllo contabile della società viene esercitato dal Collegio sindacale ovvero, se nominato dall'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, da un Revisore Contabile.

#### **Art. 19 – Bilancio e riparto utili**

L'esercizio sociale dura dodici mesi e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché, se prevista, dalla relazione sulla gestione, in

osservanza con quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.  
Il bilancio di ciascun esercizio e la relazione sulla gestione, previ gli adempimenti di legge, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 120 giorni ~~i primi quattro mesi~~ successivi alla data di chiusura dell'esercizio.  
Qualora particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a centottanta giorni ~~sei mesi~~.  
Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, non potranno essere distribuiti, restando patrimonio della società per il conseguimento delle finalità consortili.

**Art. 20 – Recesso o scioglimento della società**

In caso di recesso o esclusione dalla Società, anche a mente del precedente art.7, il socio recedente ha diritto al solo rimborso della quota di capitale posseduto, al suo valore nominale.

Addivenendosi allo scioglimento della Società, per sopravvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per qualsiasi altro motivo, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale, su istanza del Consiglio di Amministrazione in carica o del socio più diligente o dei sindaci.

In conseguenza delle variazioni apportate al presente statuto in sede di assemblea straordinaria svoltasi in conformità ed a seguito dei Decreti legislativi n.5 e 6 del 17/01/2003, n. 37 del 06/02/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e limitatamente alla modifica della durata della società ed alla confermata clausola di gradimento in caso di alienazione di partecipazioni, è riconosciuta ai soci la facoltà di recedere dalla società entro e non oltre il 30 settembre 2005, fatto salvo comunque il rispetto del termine minimo di cui all'art. 2437 bis,c.c.,

**Art. 21 – Clausola Arbitrale**

Le parti convengono di sottoporre ogni controversia nascente dal presente Statuto – , promossa dai Soci, nel rispetto degli artt.8 e 9, o dagli Amministratori, Liquidatori, Sindaci, ovvero nei loro confronti; vincolante per la Società, per i Soci e per gli Organi sociali accettanti la carica –, al giudizio dell'Ufficio di Conciliazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Latina che deciderà secondo proprio regolamento e nel rispetto delle leggi vigenti in materia. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione le medesime liti saranno devolute alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Latina che deciderà tramite arbitrato rituale in conformità alle leggi vigenti in materia ed al Regolamento della stessa Camera Arbitrale.

Per quanto non specificato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi statali e regionali vigenti in materia."

**FIRMATO:**

**Angelo DONATI**

**Giuseppe CELESTE Notaio (sigillo)**